Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 2/17

Dec. n. 3/17

Il giorno 7 giugno 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi MUSOLINO – Presidente

Avv. Gloria Brancher - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul deferimento di :

**MORGERA Ciro**, nato il 30.05.1983 a Ischia (NA) ed ivi residente alla via Montagna n.83, tesserato e licenziato FMI con il MC CERBONE con tessera n. 17027817 e licenza over 21 motocross n. G12447;

**incolpato di:**

"violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia ed 1 e 28 R.M.M., per avere promosso, organizzato e tenuto in data 1 e 2 aprile 2017, presso la spiaggia della Chiaia a Forio d'Ischia, una manifestazione denominata "Ischia Mare Cross", senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei competenti uffici federali;

nel corso della quale – peraltro – in data 1° aprile si verificava un incidente che vedeva il conduttore AIELLO Giovanni travolto da un altro pilota che lo investiva colpendolo alla schiena, con necessità di ricovero in ospedale a causa del trauma riportato."

## Svolgimento del processo

1. Con atto di deferimento dell'8 maggio 2017, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di MORGERA Ciro al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 87 R.d.G. dell'8 maggio 2017, veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 7 giugno 2017, alle ore 11:30, decreto regolarmente notificato al deferito, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

2. All'udienza del 7 giugno 2017, il presidente del Tribunale federale, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento. Presente il deferito.

All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi ai sensi dell'art. 29 del regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera per mesi 3 (tre) ridotta per le attenuanti generiche di un terzo e quindi mesi 2 (due) di ritiro della tessera con conseguente sospensione della licenza.

All'esito dell'udienza, il presidente del Tribunale federale, sentito il Procuratore Federale, letti gli atti, dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 15.

## Motivazione

La responsabilità del deferito appare pacifica dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti al procedimento, nonché dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza dibattimentale dallo stesso deferito e dalla teste da quaest'ultimo indicata, Filomena De Siano.

In particolare, in data 1.6.2017 il deferito faceva pervenire al Tribunale Federale una memoria difensiva nella quale lamentava in primo luogo l'irritualità della comunicazione del deferimento per omissione della previa comunicazione della informazione dell'intenzione di procedere al deferimento prevista ex art. 102, comma 4, R.d.G..

In secondo luogo, rappresentava che nel corso della manifestazione denominata "Ischia Mare Cross", oggetto di deferimento, non sarebbe avvenuta alcuna gara motociclistica e che, per tale ragione, aveva omesso di richiedere le necessarie autorizzazioni federali.

Nella stessa memoria, tuttavia, ammetteva di aver "*erroneamente*" ritenuto non necessarie tali autorizzazioni, non avendo la manifestazione finalità di competizione sportiva e manifestava "*la massima disponibilità a rimediare agli eventuali errori commessi*".

Rispetto alla prima doglianza il Tribunale rileva che l'informazione dell'intenzione di procedere al deferimento veniva ritualmente inviata, come previsto dall'art. 68 del R.d.G., via mail, in data 18.4.2017, all'indirizzo ciro_morgera@alice.it, ovvero allo stesso indirizzo mail al quale l'8.5.2017 veniva inviato il deferimento, come si evince dalle ricevute di invio presenti al fascicolo processuale.

Per quanto attiene alle affermazioni riguardanti l'assenza di competizioni motociclistiche nel corso della manifestazione oggetto del deferimento, le stesse sono smentite dagli atti raccolti dal Procuratore Federale e acquisiti in dibattimento.

Si rileva, altresì, che nel corso della udienza dibattimentale il deferito ammetteva l'addebito e manifestava l'intenzione di astenersi dal commettere in futuro le medesime violazioni oggetto di deferimento.

Per tali ragioni, considerata lo stato di incensuratezza, l'ammissione di responsabilità e l'intenzione manifestata di astenersi dal commettere in futuro ulteriori violazioni, il Tribunale Federale ritiene di poter riconoscere al deferito le circostanze attenuanti previste ex art. 45 R.d.G..

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 13, 23 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

**MORGERA Ciro,** nato il 30.05.1983 a Ischia (NA) ed ivi residente alla via Montagna n. 83, tesserato e licenziato FMI con il MC CERBONE con tessera n. 17027817 e licenza over 21 motocross n. G12447;

**responsabile di tutti gli illeciti contestati e, per l'effetto, gli applica la sanzione della ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.**

Depositata il 22 giugno 2017

Avv. Gloria Brancher
Giudice estensore

Avv. Luigi Musolino
Presidente T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a :

Morgera Ciro;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Fuoristrada F.M.I.;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Soci F.M.I.;

Co. Re. Campania;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**